

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SORSO

PROVINCIA DI SASSARI

Contratto d'appalto, per scrittura privata, per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. Codice CIG ZDC1E41EA9

Importo contrattuale netto presunto € 21.214,86

TRA

Dott. Paolo Agostino Cannillo, nato a Sassari il 28.06.1968, domiciliato per la carica presso il Comune di Sorso, Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Sorso, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sorso (Cod. Fisc. 80001140906);----

E

la Società codice fiscale e
partita I.V.A. , con sede legale in ,
via n. , rappresentata dal Dott./Sig.
, nato a il,
in qualità di Amministratore Delegato della stessa come risulta dalla visura camerale
effettuata in data acquisita in copia agli atti.

Premesso che:

con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio 3.1 Affari Generali
n.149 del 16.05.2017 è stata indetta una procedura negoziata di acquisizione di
servizi sotto soglia, con invio di RdO sulla piattaforma Sardegna CAT. (Servizio
provveditorato - Dir. Gen. Enti Locali e Finanze della Regione Sardegna), rivolta agli
operatori iscritti, abilitati e presenti, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ex art 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del

servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per un periodo di 3 anni con decorrenza dal 01/07/2017 sino al 30.06.2020, per un valore dell'appalto stimato in € 21.214,86 (ventunomiladuecentoquattordici/86) al netto di imposte, senza oneri diretti per l'Amministrazione, con facoltà in capo alla stazione appaltante, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata di ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni previste nel progetto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale posto alla base dell'affidamento.

- con la stessa determinazione dirigenziale n. 149/2017, sono stati approvati il progetto del servizio, il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto, il disciplinare di gara e la documentazione complementare;

- con determinazione dirigenziale n. del , esperiti i controlli di legge, sono stati approvati i verbali di gara e l'appalto del servizio in questione è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta , con sede legale in ;

- è stato acquisito il Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ai sensi della Legge n. 266/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Volendosi ora tradurre in atto amministrativo quanto stabilito e convenuto, con l'intesa che la narrativa che precede costituisca parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

L'Ente, come sopra rappresentato, affida alla Società che accetta, a mezzo del costituito Rappresentante Legale, l'appalto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per anni 3 (diconsi tre) con decorrenza dal 01.07.2017 al 30.06.2020. Alla scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., di affidare

all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata di ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni previste nel progetto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale posto alla base dell'affidamento. La richiesta di rinnovo del contratto alla scadenza avverrà dalla stazione appaltante mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima del termine finale del contratto originario.

In caso di scadenza anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze all'Amministrazione, ovvero al nuovo Broker.

ART. 2

Nessun onere finanziario potrà essere posto a carico di questo Ente a titolo di remunerazione per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, per tutte le prestazioni dallo stesso contemplate l'Appaltatore verrà remunerato esclusivamente dalle Società di Assicurazione con le quali, a seguito di gara, verranno stipulate le polizze assicurative. Tale remunerazione non potrà costituire aumento dei premi dei contratti assicurativi e non potrà rappresentare in alcun caso onere aggiuntivo per l'Ente.

L'espletamento del servizio è a titolo non oneroso per il Comune e con rischi ed oneri di attuazione a totale carico dell'Appaltatore, il quale non potrà impegnare in alcun modo l'Ente se non preventivamente autorizzato;

ART. 3

L'appalto viene concesso dall'Ente ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente contratto, al capitolato d'onori ed all'offerta (tecnica ed economica) presentata dallo

	stesso appaltatore; i suddetti documenti, che sono depositati agli atti dell'Ente,	
	formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non	
	materialmente allegati allo stesso.	
	L'Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:	
	1) non richiedere, per tutta la durata dell'incarico alle Compagnie di Assicurazione	
	con le quali questo Ente stipulerà le polizze assicurative, compensi superiori al	
	_% (per cento) dei premi pagati da questo Ente sulle polizze RC Auto e	
	compensi superiori al _% (per cento) dei premi pagati da questo Ente	
	sulle polizze diverse da quelle RC Auto;	
	2) effettuare le analisi dei rischi cui il Comune è soggetto e delle relative coperture	
	assicurative..	
	3) predisporre lo specifico programma assicurativo, aderente alle esigenze	
	dell'Amministrazione, finalizzato all'ottimizzazione delle coperture e alla riduzione	
	dei costi, mediante:	
	➤ analisi tecnico-assicurativa delle polizze in essere, in relazione allo stato dei	
	rischi esistenti e individuazione degli eventuali rischi scoperti;	
	➤ analisi tecnico-assicurativa dei rischi sulle strade, finalizzata alla riduzione dei	
	relativi sinistr studio delle innovazioni legislative e delle evoluzioni	
	giurisprudenziali;	
	➤ nuove proposte del mercato assicurativo.	
	4) effettuare il costante monitoraggio del programma assicurativo	
	dell'Amministrazione, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e	
	l'equilibrio di costi, a tal fine il Broker deve:	
	a) predisporre entro il mese di gennaio di ogni anno specifica relazione riferita	
	alla gestione svolta nell'anno precedente contenente:	

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ l'analisi delle polizze, con il rapporto premi/sinistri per ciascuna polizza; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ la verifica del programma assicurativo e un parere circa la congruità e l'efficacia delle coperture assicurative in essere. 	
	<p>b) Segnalare nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel corso del rapporto contrattuale.</p>	
	<p>c) proporre progetti assicurativi in occasione di innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo, specificando anche i tempi e le procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o a scadenza.</p>	
	<p>5) Fornire assistenza tecnica nella redazione dei capitolati d'onori e nella predisposizione dei documenti di gara ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara e nella valutazione delle offerte.</p>	
	<p>6) Fornire assistenza nella gestione dei contratti assicurativi, comprese le polizze già in corso alla data di inizio dell'incarico, consistente in:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ resa di pareri, assistenza e consulenza ai servizi comunali su questioni in materia assicurativa; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti (almeno 90 giorni prima della scadenza) 	
	<p>7) Fornire assistenza nella gestione sinistri passivi e attivi consistente in:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ assistenza tecnica e amministrativa per apertura, gestione e successiva liquidazione dei sinistri; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ report semestrali sullo stato dei sinistri passivi; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità; 	

➤ esprimere e formalizzare, su espressa richiesta dell'Ente, una propria valutazione sul corretto operato della Compagnia in caso di sinistri che si collocano per entità entro la soglia di franchigia o scoperto previsti dalle singole polizze, anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all'aggiudicazione del presente appalto, non siano ancora stati definiti al momento dell'aggiudicazione.

8) partecipare alle riunioni e garantire consulenza, assistenza, coordinamento e quantificazione dei risarcimenti in seno alla commissione comunale sinistri per la gestione ed il monitoraggio dei sinistri ricadenti sotto il livello di franchigia previsto dalla polizza rct/rco in sir (self insured retention).

ART. 4

Restano di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione, per le coperture assicurative di cui necessita l'Ente, degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per gli appalti nonché le forme di legge da adottare per gli appalti medesimi;
- la sottoscrizione delle polizze e di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

Il Comune si obbliga a:

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva

consultazione del Broker, condizione, peraltro non vincolante per l'Ente;

- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo delle formalità ed obblighi riguardanti il servizio in argomento.

ART. 5

La struttura organizzativa dedicata sarà quella indicata nell'offerta tecnica formulata in sede di gara. Prima dell'inizio del servizio, il Broker deve comunicare all'Ente i nominati- vi del gruppo di lavoro impiegato per l'espletamento del servizio. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente, che si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di uno o più componenti, qualora ne riscontrasse l'inadeguatezza.

Il Broker deve svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente, osservando tutte le indicazioni e richieste che lo stesso fornirà. In particolare il Broker dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.

Il Comune verificherà, con cadenza semestrale, che il servizio reso sia conforme all'offerta presentata (procedure, sinistri, formazione del personale, etc.).

ART. 6

Nell'ambito della gestione delle polizze, il pagamento dei premi relativi ai contratti che verranno stipulati, a partire dalla data di conferimento del presente incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, che si impegna e obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e con le modalità convenute con la Compagnia stessa.

L'Appaltatore dovrà inviare all'Ente gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate. In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie

assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento rilasciato da parte della Compagnia Assicuratrice emittente la polizza, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e, pertanto, il mandato di pagamento emesso a favore dell'Appaltatore e regolarmente trasmesso alla Tesoreria Comunale sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per l'Ente stesso.

ART. 7

È motivo di risoluzione espressa l'accertata perdita dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, che devono permanere per tutta la durata contrattuale, salva e impregiudicata l'applicazione dell'articolo 76, del D.P.R. n.445/2000. Il servizio cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico di cui all'art. 109 del D. Lgs n. 209/2005.

Il servizio, altresì, cesserà in caso di scioglimento o liquidazione coatta, o concordato preventivo della Società di Brokeraggio, ovvero nel caso sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, salvo il diritto per l'Amministrazione all'eventuale richiesta di risarcimento danni.

Il Comune si riserva di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile quando, dopo aver richiamato formalmente il Broker, con comunicazione trasmessa tramite PEC, all'osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, quest'ultimo, per almeno 3 volte, non vi abbia ottemperato nel termine assegnatogli.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, trasmessa tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo. E' fatto comunque salvo il risarcimento di maggiori danni.

ART. 8

Per gli inadempimenti e ritardi nelle esecuzioni delle attività previste, dipendenti da colpa del broker, fatta salva la richiesta di maggiori danni, è facoltà dell'Ente procedere all'applicazione delle seguenti penali:

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine stabilito con comunicazione dell'Ente, nella trasmissione degli atti necessari all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi assicurativi (es. bando, capitolato, disciplinare di gara, lettera di invito, schema di contratto, modulistica, etc.);
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine stabilito con comunicazione dell'Ente, nei tempi di risposta alle richieste dell'Ente;
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo, a partire da 15 giorni consecutivi antecedenti la scadenza del termine di pagamento dei premi, nella segnalazione preventiva del termine di scadenza per il pagamento dei premi assicurativi dovuti;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo, a partire da 5 giorni dalla ricezione della denuncia, nell'apertura delle posizioni di sinistro nei confronti delle Compagnie assicuratrici e/o dell'inoltro delle comunicazioni e delle informative alle controparti.

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza da parte dell'Ente, avverso la quale il Broker ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 (diconsi quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

ART. 9

L'Ente si riserva di valutare in modo puntuale qualsiasi provvedimento, relazione,

studio, analisi, ecc. con il quale l'Appaltatore evidenzia la necessità di modificare, migliorare e/o implementare le coperture assicurative esistenti, sia che comportino nuovi o maggiori oneri da sostenere che nell'eventualità in cui gli stessi non subiscano variazioni o, addirittura, si riducano. Le determinazioni dell'Ente terranno conto, infatti, non solo delle implicazioni sui rischi da coprire ma anche dei riflessi sulle risorse finanziarie necessarie.

Fermo restando che l'Ente non avrà alcun obbligo ad introdurre le modifiche o integrazioni proposte dall'appaltatore, le relative determinazioni saranno portate a conoscenza dello stesso che, in ogni caso, non potrà far valere alcuna pretesa o diritto per mancati compensi o remunerazione dell'attività svolta stante il fatto che l'attività svolta dall'appaltatore verrà compensata esclusivamente con le modalità ed i criteri dell'art.3 del presente contratto cioè con riferimento ai premi delle polizze che verranno effettivamente stipulate.

ART. 10

Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il foro di Sassari

ART. 11

L'appaltatore, in conformità alle disposizioni dell'articolo 7 del capitolato d'oneri, ha costituito la prescritta cauzione definitiva di € , pari al 10% dell'ammontare netto dell'appalto, mediante polizza fidejussoria n. , emessa in data dalla Società , Agenzia di ; L'Appaltatore ha stipulato con la polizza assicurativa n. con massimale di € ,00 a garanzia della responsabilità civile di cui Agli articoli 110 e 112, comma 3, del D. Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche. L'Appaltatore si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata del presente incarico.

ART. 12

Il presente contratto non può essere ceduto né subappaltato.

ART. 13

L'Ente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 e successive modifiche ed integrazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per tutto quanto non previsto dal presente Atto si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 14

L'Appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai vigenti CCNL della categoria e della zona di competenza, per tutta la durata dell'incarico;

ART. 15

In esecuzione del disposto dell'art. 3, comma 8, della Legge n° 136 del 13/08/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla norma suddetta. Nel caso in cui le transazioni inerenti l'appalto in affidamento siano eseguite senza avvalersi di Istituti Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A. il contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi del medesimo art. 3, comma 8, del Decreto Legislativo succitato. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Sassari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore si assume, altresì, l'onere di comunicare, ai sensi della norma sopra citata, il numero del conto dedicato ed il relativo codice IBAN

ART.16

Le spese del presente atto e quelle ad esso consequenziali sono a carico dell'Appaltatore. Il regime fiscale tributario cui il presente contratto soggiace, è quello previsto dalla Legge n. 825/1971. In riferimento a ciò l'Appaltatore invoca i benefici di legge in ordine alla registrazione a tassa fissa del presente atto.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato, conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. n. 50/2016. Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto su numero pagine per intero e numero righe della pagina. Il presente contratto viene sottoscritto con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. n° 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

L'APPALTATORE Dott./Sig._____(firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott._____(firmato digitalmente)